



COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 14 del 30/03/2019

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) – MODIFICHE – APPROVAZIONE.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, addì **TRENTA** del mese di **MARZO** alle ore 10,00 presso la Sala Palace – Via Aurelia n. 121.

Previa consegna ai Consiglieri Comunali dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, si è riunito il Consiglio Comunale, in **sessione ordinaria** seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

			Presente	Assente
1	FIORINI	MATTIA	X	
2	CAMIA	MATTEO	X	
3	CANEPA	MONICA	X	
4	DELBONO	DAVIDE	X	
5	GIUDICE	GIAN LUCA		X
6	MAGNONE	MAXIMILIANO	X	
7	MORETTI	GIULIA	X	
8	PELUFFO	MARINA	X	
9	SPOTORNO	GIOVANNI	X	
10	BONASERA	FRANCESCO		X
11	SPIGA	SALVATORE		X
12	MARCENARO	MATTEO		X
13	RICCOBENE	FRANCESCO		X
Totale N.			8	5

Partecipa il **Segretario Comunale Dott.ssa Michela Gaggero.**

Il **Sindaco Dott. Mattia Fiorini**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) – MODIFICHE – APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – relativo le attribuzioni del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018, con il quale il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli Enti Locali dal 31/12/2018 è stato differito al 28/02/2019;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019, con il quale il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31/03/2019;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che il citato art. 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/06/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) istituita dall'articolo 1 comma 639 della Legge 147/2013, visto sopra;

VISTE le modifiche apportate al Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21/05/2015, Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 4 del 02/03/2016, Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2017, Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27/02/2018, esecutive ai sensi di legge;

RITENUTO:

- di dover meglio definire il perimetro dell'esclusione per le unità immobiliari in condizioni di obiettiva non utilizzabilità in quanto oggetto di interventi edilizi al fine di circoscrivere la stessa alle sole casistiche in cui la produzione di rifiuti non è materialmente possibile;
- di eliminare l'agevolazione per le utenze dei locali comunali, aderendo alla lettura della Sentenza del TAR Puglia n. 352/2017 e imputando il versamento della TARI ad apposito capitolo nel bilancio di previsione;
- di introdurre l'esenzione per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni da enti senza finalità di lucro, come meglio specificate nell'allegato A, che sono esenti anche dall'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche;
- di modificare la disposizione regolante le riduzioni per le utenze non servite alla luce della intervenuta modifica della modalità di raccolta su tutto il territorio,

con la previsione del c.d. sistema porta a porta che ha permesso una raccolta più articolata sul territorio;

- di introdurre il sistema incentivante per il personale dell'ufficio tributi in relazione al gettito accertato e riscosso nell'ambito dell'attività di contrasto all'evasione, come introdotto dalla Legge di bilancio per l'anno 2019, articolo 1 comma 1091;

RILEVATO che la presente Deliberazione è stata oggetto di esame da parte della 1^a Commissione Consigliare nella seduta del 27/03/2019 e che durante la seduta è emersa la necessità di modificare lo schema di regolamento proposto;

CONSIDERATO che si è ritenuto opportuno, alla luce delle considerazioni sopra emerse, integrare lo schema di Regolamento proposto;

CONSIDERATA, per tutto quanto sopra esposto, l'opportunità di integrare il testo del Regolamento Comunale in oggetto, come da modifiche riportate nell'allegato sub A) alla presente Deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 commi 639 - 703 della L. 147/2013 e s.m.i., alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il parere rilasciato dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., allegato al presente atto e con riferimento alle integrazioni proposte in aula espresso durante la stessa seduta consigliere;

ACQUISITO il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., allegato al presente atto;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., ed in particolare l'art. 52;

VISTO il T.U.E.L. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

CON voti unanimi favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno, voti espressi nei modi di legge, su otto (8) Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Per le motivazioni tutte di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di apportare al Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) le modifiche di cui all'allegato sub A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
- 2) di stabilire che il Regolamento, nella versione modificata di cui all'allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, avrà efficacia dal 1° gennaio 2019, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
- 3) di pubblicare il Regolamento riformulato con le modifiche apportate sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- 4) di stabilire che il suddetto Regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

SUCCESSIVAMENTE

Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno, su otto (8) Consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei modi di legge, la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., stante l'urgenza connessa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Sindaco Presidente
Dott. Mattia Fiorini**

**Il Segretario Comunale
Dott.ssa Michela Gaggero**



COMUNE DI SPOTORNO

ALLEGATO sub A)

Modificare l'articolo 12 "Esclusioni ed esenzioni" come segue:

Versione approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27 febbraio 2018	Versione modificata
<p>1. Sono escluse dalla tassazione i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad esempio:</p> <p>[...]</p> <p>e) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento;</p>	<p>1. Sono escluse dalla tassazione i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad esempio:</p> <p>[...]</p> <p>e) le unità immobiliari in condizioni di obiettiva non utilizzabilità in quanto oggetto di interventi di restauro/risanamento o ristrutturazione edilizia, così come definiti dalle lettere c) e d) dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., limitatamente al periodo di esecuzione dei lavori. Il soggetto passivo nella attestazione di cui al successivo art. 19 deve indicare la tipologia dell'intervento, la data di inizio lavori e la presunta durata degli stessi ed, in caso di interventi inerenti l'abitazione di residenza, il luogo di temporanea dimora. Potranno essere effettuati controlli sullo stato dei lavori da personale comunale per verificare la veridicità di quanto dichiarato;</p> <p>[...]</p> <p>3. <i>Abrogato.</i></p>

[...]

3. ~~Sono esclusi dalla tassazione per confusione tra soggetto attivo e passivo gli stabili, e relative aree, adibite ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune.~~

[...]

5. La TARI non è dovuta per i locali occupati da centri sociali o da enti ed associazioni aventi finalità sociali o storico culturali previste da Statuto o Atto Costitutivo, gestiti direttamente dagli stessi.

[...]

5. La TARI non è dovuta per i locali occupati da centri sociali o da enti ed associazioni aventi finalità sociali o storico culturali previste da Statuto o Atto Costitutivo, gestiti direttamente dagli stessi. **La TARI non è dovuta altresì per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni da enti senza finalità di lucro, che non comportino attività di vendita, promozione commerciale o di somministrazione, e le attività finalizzate alla raccolta di fondi, anche effettuate mediante vendita o somministrazione, a favore di enti senza finalità di lucro iscritti al registro Comunale del terzo settore del Comune di Spotorno nonché le attività finalizzate alla raccolta fondi di enti senza finalità di lucro che hanno ottenuto il Patrocinio del Comune di Spotorno.**

Modificare l'articolo 13 "Riduzioni" come segue:

<p align="center">Versione approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27 febbraio 2018</p>	<p align="center">Versione modificata</p>												
<p>[...]</p> <p>4. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura massima pari al 40% della tariffa. La percentuale è determinata, in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita come specificato nella seguente tabella:</p> <table border="0"> <tr> <td>Distanza</td> <td>Riduzione</td> </tr> <tr> <td>Da 201 a 1000</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>Da 1001 in poi</td> <td>80%</td> </tr> </table> <p>Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, non è superiore a 200 metri lineari.</p> <p>[...]</p> <p>7. La tariffa unitaria è ridotta del 50 per cento per le aree occupate dai banchi di vendita all'aperto nel solo giorno del mercato settimanale del martedì.</p> <p>8. La copertura delle riduzioni di cui al comma 7 e art. 12, comma 5, è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.</p> <p>[...]</p>	Distanza	Riduzione	Da 201 a 1000	60%	Da 1001 in poi	80%	<p>[...]</p> <p>4. Per le utenze non servite dalla raccolta porta a porta, se ubicate ad una distanza superiore ai 200 mt lineari di strada carrozzabile dall'isola ecologica più vicina, il tributo è dovuto in misura massima pari al 40% della tariffa. La percentuale è determinata in maniera graduale in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta come specificato nella seguente tabella:</p> <table border="0"> <tr> <td>Distanza</td> <td>Riduzione</td> </tr> <tr> <td>Da 201 a 1000</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>Da 1001 in poi</td> <td>80%</td> </tr> </table> <p>[...]</p> <p><i>7. Abrogato.</i></p> <p>8. La copertura delle agevolazioni di cui all'art. 12, comma 5, è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.</p> <p>[...]</p>	Distanza	Riduzione	Da 201 a 1000	60%	Da 1001 in poi	80%
Distanza	Riduzione												
Da 201 a 1000	60%												
Da 1001 in poi	80%												
Distanza	Riduzione												
Da 201 a 1000	60%												
Da 1001 in poi	80%												

Dopo l'articolo 20, inserire nuovo art. 20 bis "Incentivi tributari" così come di seguito riportato:

**Art. 20 bis
Incentivi tributari**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della Legge 30/12/2018 n. 145, i Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25/05/2017 n. 75.
2. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.
3. Le modalità di attuazione delle previsioni di cui ai precedenti commi saranno oggetto di separato e specifico Regolamento.



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 18 DEL 21/03/2019

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI
 (TARI) – MODIFICHE – APPROVAZIONE.**

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' TECNICA: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL PRESENTE
PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO PARERE parere favorevole.

DATA 21/03/2019

MARZOCCA MARIANNA / INFOCERT
SPAAREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 18 DEL 21/03/2019

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI
 (TARI) – MODIFICHE – APPROVAZIONE.**

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' CONTABILE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE
PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO PARERE parere favorevole.

DATA 21/03/2019

MARZOCCA MARIANNA / INFOCERT
SPAAREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA
del Servizio Finanziario

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 14 del 30/03/2019

***Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) - MODIFICHE - APPROVAZIONE.***

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. - D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)**

Si certifica che la presente Deliberazione, pubblicata in data 19.07.2019 all'Albo Pretorio del Comune, viene ripubblicata in data odierna in quanto, per mero errore materiale, nella precedente pubblicazione gli allegati non risultavano aggiornati.

Data, 01/10/2019

L'INCARICATO